

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZINZI, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, LAZZARINI, PIERRO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di introduzione della pena accessoria e della misura cautelare dell'oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche e loro applicazione per i delitti indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354

Presentata il 23 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'utilizzo sempre più frequente della rete informatica tramite *social network*, *blog*, *chat* permette agli utenti di condividere, commentare e « postare » contenuti di ogni genere con una diffusione potenzialmente capillare e virtualmente senza limiti di tempo.

La facilità di accesso a tali strumenti ha contribuito ad aumentare le possibilità di esercitare la propria libertà di espressione (in alcuni contesti anche in modo anonimo o tramite l'utilizzo di *nickname*) costituzionalmente garantita, ma ha anche esponenzialmente aumentato il rischio della diffusione di commenti altamente offensivi riferiti a soggetti spesso indicati con nome e cognome e, quindi, immediatamente identificabili.

La percezione mediatica della criminalità oggi non è più limitata esclusivamente ai media tradizionali come giornali e televisione, ma si estende con particolare incisività ai *social media*, piattaforme capaci di amplificare ulteriormente la diffusione e l'impatto emotivo delle notizie criminose e di influenzare significativamente le percezioni sociali, spesso distorcendole rispetto alla realtà dei fatti. Piattaforme come Instagram, X, TikTok e Facebook garantiscono una diffusione immediata e capillare di informazioni, spesso non verificate, per cui l'enfasi mediatica data a certi fenomeni, specie violenti o sensazionali, influenza fortemente la percezione pubblica.

La rapidità e la natura virale dei *social media* tendono a favorire la spettacolariz-

zazione del crimine, trasformandolo spesso in uno spettacolo pubblico che esaspera elementi emotivi, sensazionalistici e voyeuristici. Questo scenario, amplificato dall'uso di video, immagini o testimonianze immediatamente disponibili, spinge il pubblico verso interpretazioni parziali e spesso stereotipate.

Casi di cronaca nera ci hanno sovente raccontato come la reputazione delle vittime di reato possa essere ulteriormente lesa attraverso i commenti dei *social network*, amplificando altresì il dolore delle famiglie che, oltre alla perdita del proprio caro, ne vedono infangata la memoria e si trovano costretti ad agire per ripristinare la verità dei fatti.

La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre la possibilità per il giudice di applicare la pena accessoria dell'oscuramento del profilo personale nei *social network* ai condannati in via definitiva per i delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'oscuramento del profilo è altresì previsto come misura cautelare da applicare nei confronti dell'imputato per i medesimi delitti quando il giudice disponga nei suoi riguardi un'altra misura cautelare.

Anche se l'oscuramento può essere visto come una limitazione della libertà di espressione, lo si ritiene giustificato ove la diffusione di contenuti diffamatori causi un danno a un altro diritto fondamentale, come il diritto alla reputazione.

Non di rado nei profili personali dei *social media* di condannati in via definitiva sono comparsi messaggi volti a difendere o a esaltare i loro atti criminali, rendendoli in qualche modo ammirabili o giustificabili, configurando una vera e propria apologia di reato, o istigazione a delinquere. Non a caso, l'articolo 414 del codice penale, nel disciplinare la fattispecie criminosa dell'istigazione a delinquere, prevede che la pena può essere aumentata se l'istigazione avviene attraverso mezzi informatici o telematici.

Se si considera che i profili personali dei *social media* possono essere gestiti e utilizzati in modo diffamatorio anche da amici e parenti delle persone imputate o condannate, si comprende l'urgente necessità dell'approvazione della presente proposta di legge a tutela delle vittime di reato e delle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-*bis*) l'oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche »;

b) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter.* — (*Oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche*) — L'oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche priva il condannato della possibilità di mantenerlo in attività, impedendone l'utilizzo anche da parte di terze persone.

Esso consegue a ogni condanna per i delitti indicati all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha la stessa durata della pena principale ».

2. Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, dopo l'articolo 290 è aggiunto il seguente:

« Art. 290-*bis.* — (*Oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche*) — 1. Con il provvedimento che dispone l'oscuramento del profilo personale dell'imputato nelle piattaforme di reti sociali telematiche, il giudice priva l'imputato della possibilità di mantenerlo in attività, impedendone l'utilizzo anche da parte di terze persone.

2. Il provvedimento è adottato quando si proceda per i delitti indicati all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di applicazione di altra misura cautelare e per la stessa durata di quest'ultima ».



19PDL0149680